



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

SOMMARIO

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 Definizioni

Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 4 – Assicurazione presso diversi Assicuatori

Art. 5 – Durata dell'assicurazione e facoltà di recesso D.L. 95/2012

Art. 6 – Recesso a seguito di sinistro

Art. 7 – Decorrenza e Pagamento del premio

Art. 8 – Calcolo premio annuo lordo anticipato e regolazione del premio

Art. 9 – Massimali di garanzia

Art. 10 – Variazioni del rischio

Art. 11 – Gestione dei sinistri da parte della Società e liquidazione franchigie.

Art. 12 – Disciplina della responsabilità

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 14 – Gestione delle vertenze di danni e spese legali.

Art. 15 – Rinuncia di rivalsa

Art. 16 – Modifica dell'assicurazione, Estensione territoriale

Art. 17 – Oneri fiscali

Art. 18 - Foro competente, Interpretazione del contratto

Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art. 20 - Forma delle comunicazioni.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge e obblighi dell'assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di condotta previsti dal codice di comportamento e clausole anticorruzione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 22 – Oggetto dell'Assicurazione per Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 23 – Oggetto dell'Assicurazione per Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 24 - Malattie professionali

Art. 25 – Qualifica di terzo

Art. 26 – Responsabilità civile personale / professionale dei dipendenti e Amministratori

Art. 27 – Estensione di garanzia

Art. 28 - Esclusioni

Art. 29 - Responsabilità civile derivante dalla progettazione e direzione lavori e R.C. professionale del responsabile del procedimento

Art. 1 – Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	L'Ente Comune di Riva del Garda che stipula l'assicurazione.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
	Hanno la qualifica di Assicurato:
	· l'Ente Contraente;
	· tutte le persone fisiche Amministratori, dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi gli amministratori, i dipendenti tutti, i dipendenti comandati presso altri Enti, i dipendenti in comando e/o utilizzati in convenzione, i dipendenti a scavalco, i volontari e collaboratori nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall'Assicurato;
	· le associazioni ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;
	· Gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.
Società:	l'impresa assicuratrice.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua linda ai fini del conteggio del premio:	per retribuzione annua linda si intende la somma di :
	· ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato/Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e e corrisposte al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL);
	· gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) ed ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati);
	· indennità e compensi agli Amministratori.

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente previste o allo stesso attribuite "ope legis" o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività e i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo e in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative; politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione del depuratore;
- proprietà e gestione fognature;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (sgombraneve, lavastrade, spargisale, ecc.)
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- servizio di guardaboschi anche armati;
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di Ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati ; in tale caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad esse demandate.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENEREALE

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante del rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 5 – Durata dell'assicurazione e facoltà di recesso D.L. 95/2012

L'affidamento dei servizi assicurativi di cui al presente capitolato ha la durata di tre anni con inizio dalle ore 24,00 del 31/12/2017 e scadenza al 31/12/2020, con scadenze annuali poste al 31/12 di ogni anno.

Al Contraente è riservata la facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 ("spending review") qualora si rendessero disponibili, nel periodo di durata dell'affidamento, convenzioni CONSIP o altre quotazioni del servizio nell'ambito degli altri strumenti di e-procurement.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di tre mesi.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione tra le parti.

La Società, su richiesta dell'Ente, si impegna a prorogare la scadenza della polizza per il tempo strettamente necessario ad espletare procedure per la conclusione o l'indizione di nuova gara per l'affido del servizio assicurativo.

Nel caso di suo eventuale proroga la garanzia sarà operante ancorchè il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascuna sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascun annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 – Decorrenza e Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, semprechè il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata

data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8– Calcolo premio annuo lordo anticipato e regolazione del premio

Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso lordo finito pro-mille offerto in sede di gara all'ammontare lordo delle retribuzioni e stipendi di cui all'art. 1 Definizioni.

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua linda	Tasso finito pro-mille	Premio annuale lordo finito anticipato
€ 5.200.000,00.=‰	€=

Scomposizione premio:

Premio annuo imponibile	€.	.=
Imposte	€.	.=
Premio annuo lordo	€.	.=

A decorrere dalla seconda annualità, poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'offerta che fa parte integrante del presente contratto, ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90/120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30/60 giorni successivi alla comprovata presentazione alla Contraente dell'appendice di regolazione premio emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 9 – Massimali di garanzia

€. 2.500.000,00 per sinistro con i seguenti limiti:

- €. 2.500.000,00 per persona;
- €. 2.500.000,00 per danni a cose;
- €. 2.500.000,00 per prestatori di lavoro INAIL.

Art. 10 – Variazioni del rischio

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Fermo tuttavia quando previsto al secondo comma dell'art. 13. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. E rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 11 – Gestione dei sinistri da parte della Società e liquidazione franchigie.

La società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di apposito documento riportante:

- data sinistro
- nominativo controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare

Per detti sinistri il Contraente/Assicurato si obbliga a rimborsare alla Società medesima la somma da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati e ciò entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.

Art. 12 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società di assicurazione a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., entro trenta giorni lavorativi al momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è riconosciuta la facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro” di cui al successivo art. 21, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per quale ha luogo inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1995 n. 1124.

Art. 14 – Gestione delle vertenze di danni e spese legali.

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario Competente

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende.

Art. 15 – Rinuncia di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività;

salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati accertato giudizialmente.

Art. 16 – Modifica dell'assicurazione ed Estensione territoriale

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 17 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Foro competente e Interpretazione del contratto

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 19 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a.r., raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto indirizzato alla Società.

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge e obblighi dell'assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di condotta previsti dal codice di comportamento e clausole anticorruzione

Per tutto quanto non diversamente regolato valgono le norme di legge.

La società, a pena di nullità del contratto, è tenuta ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.. In particolare si obbliga a comunicare al Comune il conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Lo stesso si impegna a dare notizia al Comune e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento di inadempimenti della propria controparte (eventuali subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità, nonché a trasmettere al Comune gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, con espresso riferimento all'obbligo di rispetto della disciplina sulla tracciabilità. Il Comune effettuerà tutti i pagamenti riguardanti l'incarico in oggetto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto dedicato. Si dà atto che il codice CIG è 7267415C91

La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Riva del Garda, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di data 2.12.2014 n. 1392 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda www.comune.rivadelgarda.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali".

A tal fine la Società dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. La società si impegna a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 22 – Oggetto dell'Assicurazione per Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita o danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta ed a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti accessorie, collegate e complementari ovunque svolte, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato all'art. 2 e/o nella sua qualità di:

- a) proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso;
- b) esercente tutte le attività, nulla escluso;
- c) committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, anche se non dipendenti, purchè operanti nell'ambito dell'attività dell'Assicurato.

Art. 23 – Oggetto dell'Assicurazione per Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs 23.02.2000 n. 38 ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS o enti similari a norma di legge.

La società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguitabilità d'ufficio del reato commesso dall'assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si

conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra l'Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C..

Art. 24 - Malattie professionali

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle indicate al D.P.R. Del 30.06.1965 n. 1124, o completate dal D.P.R. 09.06.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato origine alla malattia o lesione.

La garanzia non è operante per le richieste conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione con dichiarazione del contraente di non essere a conoscenza di circostanze che possano determinare sinistri.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società :

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. Quanto la R.C.O. Valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i o da enti similari.

Art. 25 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;

- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, ed i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del D.Lgs.23/2/2000 n. 38 quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 23.

I predetti prestatori di lavoro sono considerati terzi qualora subiscano danno al di fuori dell'orario di lavoro o servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche in caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'assicurato per addestramento, stage, corsi di istruzione ed altro.

Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 26 – Responsabilità civile personale / professionale dei dipendenti e Amministratori

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti gli amministratori, i dirigenti, i funzionari ed i dipendenti a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui al Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e arrecati:

- a) a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti e Amministratori dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 27 – Estensione di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

27.1 Per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

27.2 R.C. che possa cadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione o altro atto delittuoso verificatosi nonché atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale o sociale;

27.3 R.C. derivante alla Contraente/Assicurata dalla committenza ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere.

L'Amministrazione Comunale dichiara di affidare ad appaltatori e/o cottimisti, la quasi totalità dei lavori, prestazioni e forniture da eseguire, l'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro sub-appaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato. Gli appaltatori e loro sub-appaltatori, i cottimisti ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

27.4 Gestione ed Esercizio di Scuole, Colonie, Soggiorni: Le garanzie si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione ed esercizio di scuole di

qualsiasi grado ed Istituti convitto (preparati, asili nido, scuole materne, elementari, medie, serali, professionali, ecc) colonie estive, inverNALI ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, centri per handicappati, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande, ed iniziative per accompagnamento scolastico "Piedibus". Inoltre l' assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani e dei minori a soggiorni marini e/o montani presso propri istituti ed altri alberghi in genere convenzionati, compresi i danni cagionati dagli anziani, dai bambini e/o dagli ospiti e/ allievi. La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli addetti e degli animatori e dei accompagnatori delle attività comprese quelle scolastiche di ogni ordine e grado. Le garanzie assicurative si riferiscono alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione degli asili infantili, scuole materne, colonie, per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.

- 27.5 Esercizio di asili nido, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. Personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza.
- 27.6 Derivante all'Assicurato per committenza auto: Ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli o mezzi alimentati ad energie alternative purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili Comprende inoltre: la responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969.
- 27.7 R.C. integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di €. 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 27.8 L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e veicoli senza motore purchè condotti da proprio personale dipendente o collaboratori anche convenzionati e se utilizzati per motivi di servizio.
- 27.9 R.C. derivante alla contraente per servizi che la stessa debba erogare fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" agli stessi.
- 27.10 R.C. derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi: la garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatisi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 27.11 R.C. derivante dalla proprietà/esercizio di apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne stazioni metereologiche, ecc. Sono compresi i danni a fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature.
- 27.12 Macchine Operatrici Semoventi L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinata dalla legge 24.12.1969 n. 990 se tali mezzi sono soggetti ad assicurazione obbligatoria. Sono compresi i danni a cose trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate o scaricate.

- 27.13 R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale, illuminazione pubblica, cancelli anche automatici, officine meccaniche, impianti autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture.
- 27.14 R.C. derivante all'assicurato per danni subiti da terzi in conseguenza di erronea, insufficiente o omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica per danni derivanti da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
- 27.15 R.C. derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati, comprese tensostrutture, pertinenze, dipendenze,(compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori ecc) comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere. La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. Il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e di ogni successiva variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti in possesso del Contraente Assicurato. S'intendono inoltre compresi i danni dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti.
- 27.16 R.C. derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 27.17 Danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i materiali, impianti, tubazioni, condutture (compresi i danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua), attrezzature che la tecnica inerente le attività svolte insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito dei lavori per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati anche da persone non dipendenti e/o non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente
- 27.18 Ricorso Terzi da Incendio Esplosione o Scoppio: Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di €. 259.000,00 con una franchigia assoluta per sinistro di €. 250,00.
- 27.19 Inquinamento Accidentale L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni diretti e conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati da fatto improvviso od accidentale derivante dalle attività esercitate dall'Assicurato. L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 1.500,00 ed il massimo di €. 5.000,00 e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €. 259.000,00.
- 27.20 Lavoratori Occasionali e Gruppi di Volontariato Si conviene che, per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od

occasionale, per l'espletamento della attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
- per responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone;

27.21 Responsabilità civile per i danni ai dipendenti ed Amministratori derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% con il minimo di €. 150,00 ed il massimo di €. 250,00, comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di €. 5.200,00.

27.22 Responsabilità civile derivante:

- dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici
- dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi
- dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Comune, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

27.23 Responsabilità civile derivante dalla partecipazione e organizzazione e gestione di corsi di istruzione e formazione, di mostre, fiere, congressi e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi.

27.24 Responsabilità civile derivante dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, farmacie comunali, compresa la responsabilità professionale dei farmacisti addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio) giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici e macelli;

27.25 R.C. derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche, nonché per la RC personale del preposto, del responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nel luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della Legge e per la RC personale derivante al responsabile dei lavori ed al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

27.26 Prestatori d'opera utilizzati in affitto (c.d. Lavoro interinale). La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti /fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato

27.27 R.C. derivante dalla proprietà/conduzione di parchi giardini, boschi e terreni, coltivati e non coltivati anche con piante di alto fusto.

27.28 R.C. da danni derivante dall'utilizzo di biciclette anche elettriche di proprietà dell'Ente in uso a terzi (bike sharing).

- 27.29 Responsabilità civile per i danni (escluso il furto) ai veicoli di terzi, dipendenti e Amministratori stazionanti nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 100,00 per ogni sinistro.
- 27.30 L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 100,00 per mezzo danneggiato. Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori ecc. stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso del Comune.
- 27.31 Danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenuti a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio.
- 27.32 **Danni Indiretti** L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. *Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.500,00 ed il massimo di €. 5.000,00, nel limite del 30% del massimale per danni a cose.*
- 27.33 **Danni a Cavi, Condutture ed Impianti Sotterranei:** La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere inclusi i danni da interruzione di attività. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 250,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di €. 52.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
- 27.34 **Danni da Neve:** La garanzia comprende a danni a terzi o cose degli stessi, causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti e non rimossa dalla pubblica via.
- 27.35 **Danni dovuti ad assestamento, cedimento del terreno** compresi quelli conseguenti i lavori di scavo su sedi stradali l'assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi. La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, anche a seguito di lavori eseguiti Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti. La presente garanzia è prestata con franchigia assoluta €. 250,00 per sinistro, massimo risarcimento per sinistro €. 1.000.000,00.
- 27.36 La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. La presente garanzia è prestata con franchigia di Euro 250,00 per sinistro e massimo risarcimento €. 260.000,00 per anno assicurativo.
- 27.37 **Impianti Sportivi, Attività Ricreative, Artistico-Culturali, Mostre Recitals, Feste, Cerimonie, Fiere e Sagre:** Per queste attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico e relative gare, spettacoli artistico-ricreativi da tenersi sia all'aperto (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands) che all'interno di locali appositamente agibili, recital, feste, ceremonie, ecc. intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza. Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uopo dal Contraente e partecipanti attivi alle manifestazioni, durante le manifestazioni artistico ricreative. In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o

relativi ad altre consimili attività. Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

27.38 Responsabilità da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, ambientale, politica, religiosa, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

27.39 Proprietà e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da :

- dalla proprietà, conduzione e/o uso ed ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti in genere, pubblica illuminazione, piante, giardini, parchi, boschi, aree pubbliche ed il territorio in genere o quant'altro di proprietà o in uso al Comune
- dalla proprietà, comproprietà esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di marciapiedi strade e piazze, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio.
- proprietà, manutenzione e taglio di boschi e pascoli;
- proprietà, gestione e manutenzione di malghe, itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.
- dalla proprietà e/o conduzione e/o uso e manutenzione di aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - civili abitazioni, uffici;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
- campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc.

27.40 Responsabilità Civile Acquedotto e Fognature: proprietà ed esercizio di acquedotti per l'erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi

27.41 Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione. Siano essi dei dipendenti del Comune, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.L. n. 626 del 19.09.1994 per:

- danni subiti dai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.
- La responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
- Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale dei responsabili del servizio e prevenzione e protezione relativamente a fatti derivati dall'espletamento di tale incarico per conto del Comune.

27.42 Progetti Socialmente Utili. Qualora il Comune rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 D.L. 017.05.1995 n. 105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente per :

- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sul Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.
- Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.

27.43 Sicurezza nei Cantieri - D.L.vo N. 494 Del 14.08.1996 L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi del D.L.vo n. 494 del 14.08.1996, quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.L.vo stesso. Inoltre, come richiamato agli artt. 22 e 24.2, l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili" e "coordinatori" previsti dal sopra citato D.L.vo 494/96, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tali incarichi per conto del Comune.

27.44 per danni:

- subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
- causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

27.45 per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inherente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare; La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;

27.46 in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali

27.47 da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, compresa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, e/o lotta antiparassitaria, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo.

27.48 da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato

27.49 dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria

27.50 dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente

Art. 28 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 27.21 e 27.29) eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità. ;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione (Assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e la loro consegna ai terzi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali

Art. 29 – Estensione di copertura per responsabilità civile di dipendente tecnico derivante dalla progettazione e direzione lavori, e R.C. Professionale del responsabile del procedimento

1. La garanzia di cui alla presente polizza copre la R.C. derivate all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti e od omissioni di l'Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle prestazioni professionali di complessivi n. 3 **Dipendenti Tecnici** in rapporto di dipendenza con il Contraente.
2. L'assicurazione è prestata per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione o esecuzione di lavori pubblici eseguita da dipendenti del Comune (art. 61 L.P. 26/93). A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 28 lett. d) del presente capitolo di assicurazione la garanzia è estesa ai danni alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, solo se conseguenti a rovina totale o parziale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per il maggior costo delle varianti dovuto al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (art. 25, comma 1, lettera d, Legge 11 febbraio 1994 n. 109), con il limite del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende estesa ai rischi di natura professionale derivanti agli Assicurati che svolgono l'attività di responsabili del procedimento ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 28 lettera e) del presente capitolato di assicurazione la garanzia opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché manifestatisi e notificati alla Società entro 5 (cinque) anni dalla data del compimento dell'opera.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 – 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto, al momento della stipulazione del contratto, alcuna richiesta di risarcimento in ordine ai comportamenti colposi per fatto a lui imputabile.

Per quanto previsto dal presente articolo l'Ente contraente è considerato terzo.

La presente garanzia è prestata con il limite di € 517.000,00 per ciascun sinistro, con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.580,00.

Riva del Garda, novembre 2017

f.to Massimo Tomasoni